

Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2018, n. 19-8004

Autorizzazione alla partecipazione della Regione Piemonte al progetto di ricerca "Prestazioni strutturali residue a fine vita del viadotto d'interscambio Corso Grosseto-Corso Potenza a Torino". Approvazione dello Schema di Accordo.

A relazione dell'Assessore Balocco:

La Regione Piemonte ha in corso, attraverso SCR spa, la realizzazione dell'interconnessione ferroviaria della linea Torino-Ceres SFMA alla rete nazionale con il passante ferroviario a stazione Rebaudengo, mediante un tunnel ferroviario lungo C.so Grosseto.

Nell'ambito dei lavori di cui sopra è prevista la demolizione del cavalcavia di collegamento fra C.so Grosseto e C.so Potenza in Torino.

Lo smantellamento del cavalcavia è lo spunto per un importante progetto per lo svolgimento di una campagna di indagini sperimentali per la valutazione delle prestazioni residue delle sovrastrutture, avendo subito le stesse una esposizione ad agenti aggressivi in ambiente urbano, e per un periodo di vita utile di quasi 50 anni.

La proposta di questa ricerca, dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, risulta oltremodo di attualità e risulta sempre più importante per le motivazioni e gli obiettivi che persegue.

La demolizione del viadotto di corso Grosseto a Torino costituisce una significativa opportunità per un progetto di ricerca basato su una vasta campagna di indagini sperimentali finalizzate all'acquisizione di una grande mole di dati – adatta quindi a elaborazioni di tipo statistico – relativamente alle prestazioni residue di ponti esistenti in c.a. e c.a.p. ed esposti nel tempo all'azione di agenti aggressivi di diversa natura (emissioni del traffico, attacco da solfati, ingresso di cloruri, ecc.).

Tale sperimentazione avrebbe una valenza unica nel suo genere in Italia e a livello internazionale per la molteplicità di informazioni che potrebbero scaturire a supporto della conoscenza dello stato di sicurezza e vita utile di molti ponti stradali realizzati nei decenni scorsi nel nostro paese, avrebbe quindi ricadute sui sistemi di ispezione e monitoraggio del patrimonio di infrastrutture stradali esistenti.

Ritenuto che i risultati del lavoro, analizzati rispetto alle prestazioni strutturali residue dei manufatti, potranno essere utilizzati dalla Regione Piemonte e dagli enti pubblici gestori di infrastrutture per modulare nel tempo investimenti per le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle infrastrutture esistenti sul territorio piemontese e nazionale.

Si intende perseguire l'obiettivo di cui sopra attraverso un opportuno accordo di ricerca congiunto fra Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Regione Piemonte, SCR Piemonte, Città di Torino e altre società ed enti, individuati con le procedure di evidenza pubblica condotte nell'ambito della aggiudicazione e realizzazione dei lavori, per sviluppare iniziative congiunte di ricerca nel settore della sicurezza delle opere d'arte esistenti e prossime al termine di vita utile nel contesto delle infrastrutture del traffico.

Durante il periodo di vigenza dell'Accordo (due anni), potranno essere inquadrate attività di ricerca e iniziative di formazione. Le Parti intendono definire i termini e le condizioni contrattuali, in base alle quali i soggetti proponenti e sostenitori potranno commissionare al Politecnico di Milano e al Politecnico di Torino attività di ricerca e iniziative di formazione nei settori di interesse durante il

periodo di efficacia del presente Accordo. Le stesse potranno essere integrate da condizioni specifiche stabilite nei singoli contratti di ricerca, stipulati secondo quanto previsto nell'articolo dello stesso Accordo da perfezionarsi con successivi Atti, previa adozione di apposito atto deliberativo nel caso in cui necessiti l'assegnazione di risorse da parte del bilancio regionale.

Ritenuto per le motivazioni sopra illustrate di approvare lo Schema di Accordo (Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale di questa deliberazione.

Tutto ciò premesso e considerato;

vista la legge n.241/1990;

visto il d.lgs. n.165/2001;

vista la legge regionale n.23/2008;

dato atto che la presente deliberazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n.1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

-di autorizzare la partecipazione della Regione Piemonte al Progetto di ricerca "Prestazioni strutturali residue a fine vita del viadotto d'interscambio Corso Grosseto-Corso Potenza a Torino", da realizzarsi secondo lo schema di Accordo (Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;

-di demandare al Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, o suo delegato, la sottoscrizione dell'Atto, anche apportando modifiche tecniche non sostanziali al testo dello stesso;

-di dare atto che la presente deliberazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione Piemonte e all'eventuale stipula di contratti che richiedano risorse a carico del bilancio regionale si provvederà previa assunzione di atto deliberativo per l'assegnazione delle risorse.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ACCORDO DI RICERCA
“Prestazioni strutturali residue a fine vita del
viadotto d’interscambio Corso Grosseto –
Corso Potenza a Torino”

TRA I SEGUENTI SOGGETTI PROPONENTI

Lombardi Ingegneria S.r.l., con sede legale in Via Giotto n. 36, c.a.p. 20145 Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 12151290157 (per conto anche della Fondazione Lombardi di seguito denominata **Lombardi**), rappresentata dall’Ing. Alessandro Damiani in qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante e dall’Ing. Carlo Beltrami in qualità di Direttore Tecnico

Politecnico di Milano (Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale), con sede legale in Piazza Leonardo da Vinci n. 32, c.a.p. 20133 Milano, Codice Fiscale 80057930150, Partita IVA 04376620151 (di seguito denominato **Politecnico di Milano**), rappresentato dal Prof. Alberto Guadagnini in qualità di Direttore pro-tempore del succitato Dipartimento, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell’art. 21, comma 2, lettera c) dello Statuto del Politecnico di Milano, emanato con Decreto Rettorale rep. n. 623/2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 02.03.2012

Politecnico di Torino (Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica), con sede legale in Corso Duca degli Abruzzi n. 24, c.a.p. 10129 Torino, Codice Fiscale e Partita IVA 00518460019 (di seguito denominato **Politecnico di Torino**), rappresentato dal Prof. Claudio

Scavia in qualità di Direttore del succitato Dipartimento, delegato con Decreto del Rettore n. 284/2018

Torino Nuova Economia S.p.A., con sede legale in Via Livorno n. 60, c.a.p. 10144 Torino, presso Environment Park - Palazzina B1 Uffici, Codice Fiscale e Partita IVA 09219460012 (di seguito denominata **TNE**), rappresentata dal Prof. Ing. Bernardino Chiaia in qualità di Amministratore Unico

Regione Piemonte (Assessorato ai Trasporti, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Difesa del suolo), con sede legale in Piazza Castello n. 165, c.a.p. 10122 Torino, Codice Fiscale 80087670016 e Partita IVA 02843860012 (di seguito denominata **Regione Piemonte**), rappresentata da Francesco Balocco in qualità di Assessore

S.C.R. Piemonte S.p.A. Società di Committenza della Regione Piemonte, con sede legale in Corso Marconi n. 10, c.a.p. 10125 Torino, Codice Fiscale e Partita IVA 09740180014 (di seguito denominata **SCR**), rappresentata dal Dott. Luciano Ponzetti in qualità di Consigliere Delegato **ATI Itinera S.p.A. - Consorzio Integra Soc. coop.**, e la sua assegnataria **C.M.B. Soc. Coop.** per il tramite della società consortile **CERVIT S.C. a R.L.** (costituita tra Itinera e C.M.B.), con sede legale in Via Anton Cechov n. 50, c.a.p. 20151 Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09054050969 (di seguito denominata **CERVIT**), rappresentata dall'Ing. Alessandro Lencioni in qualità di Legale Rappresentante

ATI Despe S.p.A. e Perino Piero S.r.l., con sede legale in Via Leonardo da Vinci n. 12/14, c.a.p. 24060 Torre de' Roveri (BG), Codice fiscale e

Partita IVA 00478770167 (di seguito denominate **ATI Despe-Perino**), rappresentate dall'Ing. Gianni Panseri in qualità di Legale Rappresentante **Città di Torino (Divisione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Ponti, Vie d'Acqua ed Infrastrutture)**, con sede legale in Piazza Palazzo di Città n. 1, c.a.p. 10122 Torino, Codice Fiscale e Partita IVA 00514490010 (di seguito denominata **Comune**), rappresentata dall'Ing. Giorgio Marengo in qualità di Dirigente dell'Area Infrastrutture e del Servizio Ponti, Vie d'Acqua ed Infrastrutture

Città Metropolitana di Torino (Area Lavori Pubblici) con sede in Corso Inghilterra n. 7, c.a.p. 10138 Torino, Codice Fiscale e Partita IVA 01907990012, rappresentata dall'Ing. Matteo Tizzani in qualità di Direttore Area Lavori Pubblici

Studio Ing. Luigi Quaranta, con sede legale Corso Re Umberto I n. 95, c.a.p. 10128 Torino, Codice Fiscale QRNLGU42S19L727Z, Partita IVA 01483570014 (di seguito denominato **Quaranta**), rappresentato dall'Ing. Luigi Quaranta in qualità di Titolare

PREMESSO CHE:

- la demolizione del cavalcavia di Largo Grosseto è lo spunto per una nuova ricerca applicata, posta al fine di verificare le prestazioni residue delle sovrastrutture, avendo subito le stesse una esposizione ad agenti aggressivi in ambiente urbano, e per un periodo di vita utile di quasi 50 anni. Si evidenzia da una immagine aerea l'ampiezza di tale manufatto nel contesto del Comune di Torino, come sopraelevata di collegamento fra C.so Grosseto e C.so Potenza;

ACCORDO DI RICERCA

"Prestazioni strutturali residue a fine vita del viadotto d'interscambio Corso Grosseto – Corso Potenza a Torino"



- la motivazione dell'Accordo di Ricerca, a seguito della demolizione del viadotto di corso Grosseto a Torino, è basata sulla significativa opportunità di fondare una vasta campagna di indagini sperimentali finalizzate all'acquisizione di una grande mole di dati – adatta quindi a elaborazioni di tipo statistico – relativamente alle prestazioni residue di ponti esistenti in c.a. e c.a.p. ed esposti nel tempo all'azione di agenti aggressivi di diversa natura (emissioni del traffico, attacco da solfati, ingresso di cloruri, ecc.). La valenza di tali indagini in termini di possibili

4

SOGGETTI PROPONENTI: Lombardi Ingegneria S.r.l., Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Politecnico di Torino, Torino Nuova Economia S.p.A., Regione Piemonte (Assessorato ai Trasporti, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Difesa del suolo), S.C.R. Piemonte S.p.A., ATI Itinera S.p.A. - Consorzio Integra Soc. coop. e la sua assegnataria C.M.B. Soc. Coop., ATI Despe S.p.A e Perino Piero S.r.l., Città di Torino (Divisione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Ponti, Vie d'Acqua ed Infrastrutture), Città Metropolitana di Torino (Area Lavori Pubblici), Studio Ing. Luigi Quaranta

ricadute metodologiche e applicative è molto rilevante sia per la calibrazione probabilistica dei metodi di valutazione della sicurezza delle strutture esistenti sia per la definizione di nuove impostazioni concettuali e approcci metodologici che consentano di valutare in fase di progettazione gli effetti dell'invecchiamento dei materiali e dei fenomeni di degrado sull'evoluzione delle prestazioni strutturali nel tempo, in particolare per la definizione ottimale dei piani di manutenzione;

- le Società private e gli Enti pubblici coinvolti operano nel campo delle infrastrutture di trasporto attraverso attività istituzionali di ricerca e sviluppo e collaborazioni scientifiche;
- il Politecnico di Milano e il Politecnico di Torino favoriscono lo sviluppo delle conoscenze scientifiche e il trasferimento scientifico e tecnologico, valorizzando i risultati della ricerca scientifica;
- le Società private e gli Enti pubblici coinvolti riconoscono l'esistenza presso il Politecnico di Milano e il Politecnico di Torino di ricercatori dotati delle competenze adeguate per svolgere, con il contributo innovativo atteso e finalizzato al progresso delle conoscenze inerenti il comportamento delle strutture indagate, le ricerche che verranno concordate dalle Società private e dagli Enti pubblici e commissionate al Politecnico di Milano e/o al Politecnico di Torino mediante specifici contratti che verranno appositamente sottoscritti tra le PARTI sui progetti di ricerca individuati.
- Si precisa che la ricerca sperimentale verrà eseguita sugli impalcati e/o pulvini del Cavalcavia c.so Grosseto oggetto dell'attività di demolizione

ricompresa in un appalto di un'opera pubblica (rif. CUP J11C06000070003 e CIG 52541326E2) e messi a disposizione dalla Stazione Appaltante S.C.R. Piemonte S.p.A. e dall'appaltatore ATI Itinera S.p.A. - Consorzio Integra Soc. coop. e la sua assegnataria C.M.B. Soc. Coop. ai fini della ricerca oggetto del presente ACCORDO di Ricerca. A tal fine saranno necessari i propedeutici atti formali fra le parti coinvolte nell'appalto al fine di regolamentare e poter avviare il processo di "messa a disposizione" di impalcati e/o pulvini.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Le premesse sono parte integrante del presente Accordo (di seguito anche "ACCORDO")

ART. 1 – DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONI

1.1 Salvo quanto diversamente stabilito nell'ACCORDO, i seguenti termini ed espressioni avranno il significato di seguito riportato:

CONTRATTO/I DI RICERCA: il/i contratto/i di ricerca in forza del/i quale/i SOGGETTI PROPONENTI e SOSTENITORI potranno commissionare al Politecnico di Milano e/o al Politecnico di Torino, durante il periodo di vigenza del presente ACCORDO, programmi di ricerca nelle aree di interesse congiuntamente individuate ai sensi dell'art. 2 che segue.

PARTE: indica individualmente, a seconda del contesto, i SOGGETTI PROPONENTI e/o SOSTENITORI.

PARTI: indica congiuntamente i SOGGETTI PROPONENTI e SOSTENITORI.

TERZI: indica qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dalle PARTI.

SOCIETÀ PRIVATE: nello specifico sono individuati i seguenti soggetti: Lombardi Ingegneria S.r.l., ATI Itinera S.p.A. - Consorzio Integra Soc. coop. e la sua assegnataria C.M.B. Soc. Coop., ATI Despe S.p.A e Perino Piero S.r.l., Studio Ing. Luigi Quaranta, Torino Nuova Economia S.p.A..

ISTITUTI UNIVERSITARI: nello specifico sono individuati i seguenti soggetti: Politecnico di Milano e Politecnico di Torino.

ENTI PUBBLICI: nello specifico sono individuati i seguenti soggetti: Regione Piemonte (Assessorato ai Trasporti, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Difesa del suolo), S.C.R. Piemonte S.p.A. Società di Committenza della Regione Piemonte, Città di Torino (Divisione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Ponti, Vie d'Acqua ed Infrastrutture), Città Metropolitana di Torino (Area Lavori Pubblici).

SOGGETTI PROPONENTI: nello specifico sono individuati i soggetti elencati in capo all'ACCORDO e firmatari dello stesso.

SOGGETTI SOSTENITORI: nello specifico si tratta dei SOGGETTI PROPONENTI che tramite la stipula dei successivi accordi attuativi apporteranno un contributo di tipo economico alla ricerca.

SOGGETTI SPONSOR: TERZI che, attraverso la sottoscrizione di appositi atti con le PARTI durante il periodo di vigenza del presente ACCORDO, finanzieranno l'oggetto dell'ACCORDO secondo modalità che saranno definite nel dettaglio nei predetti atti. I SOGGETTI SPONSOR non sottoscrivono il presente ACCORDO.

ART. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO

2.1 L'ACCORDO nasce dal desiderio di sviluppare iniziative congiunte di ricerca e rappresenta lo strumento per cogliere opportunità reciproche. I

SOGGETTI PROPONENTI e SOSTENITORI rappresentano realtà in grado di indirizzare tematiche di ricerca di punta nel settore della sicurezza delle opere d'arte esistenti e prossime al termine di vita utile nel contesto delle infrastrutture del traffico.

In questo contesto, durante il periodo di vigenza dell'ACCORDO, verranno inquadrare attività di ricerca e iniziative di formazione. Le PARTI intendono definire i termini e le condizioni contrattuali in base alle quali i SOGGETTI PROPONENTI e SOSTENITORI commissioneranno al Politecnico di Milano e/o al Politecnico di Torino, e comunque svolgeranno, ognuno per quanto di propria competenza, attività di ricerca e iniziative di formazione nei settori di interesse congiunto individuati ai sensi dell'art. 2.2 che segue durante il periodo di efficacia del presente ACCORDO; le stesse potranno essere integrate da condizioni specifiche stabilite nei singoli CONTRATTI DI RICERCA, stipulati sotto forma di lettera di incarico, come nell'Allegato 1 al presente ACCORDO, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Le condizioni contrattuali saranno determinate nel rispetto della normativa universitaria e delle policy di ciascun ISTITUTO UNIVERSITARIO.

Il presente ACCORDO ha funzione di accordo quadro ed è volto a definire le condizioni di massima di partecipazione all'attività di ricerca e a ripartire tra le parti le varie attività, come indicato all'articolo 2.2. Le parti si impegnano a sottoscrivere entro il termine di vigenza del presente ACCORDO, i successivi CONTRATTI DI RICERCA che avranno funzione di contratti attuativi.

2.2 Per quanto concerne le attività di ricerca nel settore, saranno definite aree di interesse congiunto. In prima attuazione vengono identificate le

seguenti finalità ed i seguenti risultati attesi dallo svolgimento delle attività individuate nell'ACCORDO, che risultano essere di interesse congiunto:

Il progetto di ricerca si concretizzerà in un insieme coordinato di attività finalizzato alla sintesi critica dei dati acquisiti nel corso delle indagini e alla loro elaborazione in forma statistica. I risultati potranno costituire una solida base di conoscenza per gli enti gestori di ponti e reti viarie ed essere impiegati a supporto della calibrazione probabilistica dei metodi per la valutazione della sicurezza delle strutture esistenti e nell'impostazione di approcci progettuali a ciclo di vita che tengano conto degli effetti dell'invecchiamento dei materiali e dei fenomeni di degrado. A tal fine si potrà fare riferimento a metodi generali per l'analisi a ciclo di vita di strutture in c.a./c.a.p. in grado di riprodurre gli effetti locali del degrado e di valutare le conseguenze sulle prestazioni residue della struttura a partire da assegnati scenari di esposizione e tenendo conto delle incertezze coinvolte nel problema con un approccio probabilistico. In tal modo sarà possibile valutare lo stato di conservazione dell'opera, l'evoluzione nel tempo del degrado e delle prestazioni strutturali e la vita residua, informazioni essenziali per impostare in modo corretto ed efficace i piani di manutenzione e la gestione di ponti e reti infrastrutturali.

I risultati attesi in seguito allo svolgimento della ricerca saranno riassunti in un rapporto finale contenente una descrizione delle attività svolte, i risultati delle prove sperimentali e una discussione comparata dei risultati ottenuti dalle analisi numeriche. Tutti i risultati verranno trasmessi, secondo le modalità individuate in ciascun CONTRATTO DI RICERCA, su supporto sia cartaceo sia elettronico.

Il progetto di ricerca contempla le seguenti modalità di sviluppo in attività:

1. *Attività logistiche di avvio ricerca (tagli, demolizioni, sollevamenti, analisi e trasporti ai fini del recupero di manufatti in cantiere e trasporto nei siti indicati), supporto operativo (cantiere), permessi, tagli e trasporti e smaltimento dei rifiuti post prove.*
2. *Stoccaggio e presa in carico, e messa a disposizione delle aree di Torino Nuova Economia S.p.A. (TNE) per deposito di impalcati e/o pulvini ai fini della ricerca oggetto del presente ACCORDO.*
3. *Attività sperimentali di laboratorio, presso il Politecnico di Milano e/o il Politecnico di Torino:*
 - a. *Politecnico di Milano: messa a disposizione del LPMSC (Laboratorio Prove Materiali e Strutture del Politecnico di Milano), dei laboratori del DICA e dei laboratori interdipartimentali per l'esecuzione delle prove;*
 - b. *Politecnico di Torino: messa a disposizione del nuovo Centro di Competenza del Politecnico di Torino sull'obsolescenza dei materiali da costruzione delle strutture e delle Infrastrutture (SISCON).*
4. *Attività di simulazioni numeriche e analisi teoriche*
5. *Attività di interpretazione dei risultati numerici/sperimentali.*
6. *Attività di studi per le ricadute nell'ambito della sicurezza delle opere infrastrutturali esistenti.*
7. *Coordinamento tecnico e/o amministrativo.*

Si elencano di seguito le attività suddivise per ciascun Ente Pubblico/Società privata/Istituto Universitario partecipante:

Ente o Società	Attività	Rif. Nr.
<i>Lombardi Ingegneria S.r.l.</i>	<i>Studi di ingegneria, coordinamento generale</i>	<i>4, 5, 6</i>
<i>Politecnico di Milano (Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale)</i>	<i>Ricerca sperimentale e teorica, coordinamento</i>	<i>3, 4, 5, 6</i>
<i>Politecnico di Torino (Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica)</i>	<i>Ricerca sperimentale e teorica, coordinamento</i>	<i>3, 4, 5, 6</i>
<i>Torino Nuova Economia S.p.A.</i>	<i>Area a disposizione e presa in carico di impalcati e/o pulvini ai fini della ricerca oggetto del presente ACCORDO</i>	<i>2</i>
<i>Regione Piemonte (Assessorato ai Trasporti, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Difesa del suolo)</i>	<i>Supervisione amministrativa</i>	<i>7</i>
<i>S.C.R. Piemonte S.p.A. Società di Committenza della Regione Piemonte</i>	<i>Supervisione tecnica e amministrativa</i>	<i>1,e 2 (per la sola supervisione e controllo delle lavorazioni) 6, 7</i>
<i>Città di Torino (Divisione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Ponti, Vie d'Acqua ed Infrastrutture)</i>	<i>Studi sulla manutenzione, accesso archivio storico, permessi comunali</i>	<i>1 (solo permessi), 5, 6</i>

<i>Città Metropolitana di Torino (Area Lavori Pubblici)</i>	<i>Attività logistiche di avvio ricerca Studi sulla manutenzione, archivio storico</i>	<i>1(fornitura supporti in c.a. per prove sperimentali), 6</i>
<i>ATI Itinera S.p.A. - Consorzio Integra Soc. coop. e la sua assegnataria C.M.B. Soc. Coop.</i>	<i>Attività logistiche, supporto operativo (cantiere), permessi, supervisione tecnica</i>	<i>1(Ad esclusione di ogni attività di tagli, trasporti e smaltimento o recuperi dei rifiuti post prove), 6</i>
<i>ATI Despe S.p.A. e Perino Piero S.r.l.</i>	<i>Attività logistiche, supporto operativo (cantiere), permessi</i>	<i>1(Ad esclusione di ogni attività di tagli, trasporti e smaltimento o recuperi dei rifiuti post prove)</i>
<i>Studio Ing. Luigi Quaranta</i>	<i>Studi di ingegneria</i>	<i>5, 6</i>

L'attività riguardante i tagli, i trasporti e smaltimento o recuperi dei rifiuti post prove sarà garantita dai SOGGETTI PROMOTORI (ad esclusione dell' ATI Itinera S.p.A. - Consorzio Integra Soc. coop. e la sua assegnataria C.M.B. Soc. Coop. e dell'ATI Despe S.p.A. e Perino Piero S.r.l.) nell'ambito delle risorse ottenute come finanziamento dai SOGGETTI SOSTENITORI e dai SOGGETTI SPONSOR.

ATI Itinera S.p.A. - Consorzio Integra Soc. coop. e la sua assegnataria C.M.B. Soc. Coop. (in breve CERVIT, anche per tramite dell'ATI Despe-Perino che sottoscrive il presente atto per assumere ogni pertinente obbligazione) non sarà responsabile della produzione (successiva alla fase sperimentale oggetto del presente Accordo), trasporto e smaltimento finale del rifiuto / sottoprodotto. Detto materiale, viene ceduto ai soggetti che saranno individuati nel contratto attuativo per gli scopi di cui al presente Accordo, salvo le autorizzazioni di legge della SA e della Direzione Lavori, necessarie in quanto il presente Accordo costituisce variante al Contratto di Appalto di cui al sesto alinea delle premesse (come risultante dal Progetto Esecutivo). Dette varianti alle modalità di utilizzo, detenzione e smaltimento possono essere eseguite solo a valle delle necessarie autorizzazioni della Stazione Appaltante e della Direzione Lavori, senza che ciò determini maggiori oneri in rapporto agli obblighi assunti da Cervit (ATI Itinera S.p.A. - Consorzio Integra Soc. coop. e la sua assegnataria C.M.B. Soc. Coop.) con l'Appalto e senza che si vengano a determinare ritardi o interferenze che non sono attualmente previste e/o non sono compatibili con l'attuale cronoprogramma lavori da Progetto Esecutivo, come saranno meglio regolamentate nel Contratto Attuativo. Le quantità saranno cedute di volta in volta al momento della consegna presso le aree di Torino Nuova Economia e senza corrispettivo in ragione delle finalità del presente Accordo.

*I SOGGETTI PROPONENTI e SOSTENITORI dell'ACCORDO di ricerca sono di seguito elencati; in evidenza, il **referente tecnico-scientifico** per il coordinamento:*

Ente o Società	Referenti tecnico-scientifici
<i>Lombardi Ingegneria S.r.l.</i>	Ing. Carlo Beltrami
<i>Politecnico di Milano (Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale)</i>	Prof. Ing. Fabio Biondini, Prof. Ing. Pier Giorgio Malerba (Professore a contratto), Prof. Ing. Gianpaolo Rosati
<i>Politecnico di Torino (Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica)</i>	Dott. Ing. Francesco Tondolo, Prof. Ing. Donato Sabia, il Prof. Ing. Alessandro Fantilli, Dott. Ing. Antonino Quattrone
<i>Torino Nuova Economia S.p.A.</i>	Prof. Ing. Bernardino Chiaia, Ing. Francesco Terranova
<i>Regione Piemonte (Assessorato ai Trasporti, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Difesa del suolo)</i>	Arch. Luigi Robino, Ing. Miriam Chiara
<i>S.C.R. Piemonte S.p.A. Società di Committenza della Regione Piemonte</i>	Ing. Claudio Trincianti, Arch. Sergio Manto, Ing. Michele Nivriera
<i>ATI Itinera S.p.A. - Consorzio Integra Soc. coop. e la sua assegnataria C.M.B. Soc. Coop.</i>	Ing. Davide Ventura, Ing. GianMatteo Monti, Ing. Alessandro Lencioni
<i>ATI Despe S.p.A e Perino Piero S.r.l.</i>	Ing. Gianni Panseri e Ing. Fabrizio Perino, Arch. Christian Legramandi
<i>Città di Torino (Divisione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Ponti, Vie d'Acqua ed Infrastrutture)</i>	Ing. Barbara Salza, Ing. Giorgio Marengo, Ing. Roberto Bertasio
<i>Città Metropolitana di Torino (Area Lavori Pubblici)</i>	Ing. Matteo Tizzani

Studio Ing. Luigi Quaranta

Ing. Luigi Quaranta

2.3 Per quanto concerne le attività di formazione, si individuano le aree della valutazione del rischio delle infrastrutture del traffico esistenti come mete prioritarie in cui il Politecnico di Milano e il Politecnico di Torino potranno, con il supporto delle strutture delle Società private proponenti, concentrare le proprie azioni di formazione. Tali azioni di formazione saranno commissionate dai SOGGETTI PROPONENTI e/o SOSTENITORI e saranno disciplinate attraverso la stipula di appositi contratti.

2.4 I CONTRATTI DI RICERCA saranno redatti secondo il format di lettera di incarico allegato al presente ACCORDO (Allegato 1), che le PARTI si impegnano ad adottare, fatta salva la facoltà di disciplinare specifiche fattispecie in accordo con i Direttori dei Dipartimenti del Politecnico di Milano e del Politecnico di Torino e fatta salva la necessità di completare di volta in volta il format allegato al presente ACCORDO (Allegato 1) nelle parti variabili connesse al programma di ricerca che ne costituirà l'oggetto (in relazione, ad esempio, a quanto segue: Dipartimento o altra Struttura del Politecnico dedicata; data efficacia e durata del CONTRATTO DI RICERCA; oggetto del CONTRATTO DI RICERCA; allegato tecnico al CONTRATTO DI RICERCA; entità dei compensi; referenti per parte Società proponente/i e per parte del Politecnico; riferimenti per le comunicazioni, clausole sicurezza specifiche). I CONTRATTI DI RICERCA dovranno essere stipulati nel rispetto della normativa universitaria e delle policy del Politecnico di Milano e del Politecnico di Torino.

2.5 Le PARTI collaboreranno altresì sul piano tecnico-scientifico, rendendosi disponibili a valutare ipotesi di partecipazione congiunta, con

modalità da concordarsi, a bandi nazionali e/o internazionali di sostegno finanziario a progetti proposti dal sistema delle imprese e/o della ricerca ai fini dell'ammissione al finanziamento di progetti specifici di interesse comune.

ART. 3 – EFFICACIA E DURATA DELL'ACCORDO – RINNOVO – RECESSO

3.1 Le PARTI concordano che l'ACCORDO sarà efficace dalla data della sua sottoscrizione dall'ultima delle PARTI e avrà durata fino alla conclusione del progetto di ricerca, conclusione prevista entro il 31.12.2020; è escluso il rinnovo tacito.

3.2 Il rinnovo dell'ACCORDO, per un periodo di pari o di diversa durata, può essere chiesto per iscritto entro tre mesi dalla scadenza da una delle PARTI e per avere effetto deve essere accettato per iscritto da tutti gli altri SOGGETTI PROPONENTI entro due mesi dalla data della suddetta richiesta.

3.3 Ciascuna delle PARTI potrà recedere in qualunque momento dal presente ACCORDO con preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi alle altre PARTI. In tal caso gli impegni già assunti nell'ambito di ciascun CONTRATTO ATTUATIVO dalle PARTI che manifestano intenzione di recedere, dovranno essere portati dalle stesse a compimento. Ciò a salvaguardia della possibilità di raggiungere gli obiettivi prefissati con il presente ACCORDO e dell'efficacia degli impegni progressivamente assunti dai vari SOGGETTI nello sviluppo temporale delle attività descritte al precedente articolo 2, impegni altrimenti inutilmente sopportati.

3.4 Entro il 20.12.2018, in ragione dello sviluppo dell'appalto Torino-Ceres richiamato in premessa (che interessa in primis SCR, Cervit, Despe-Perino) dovrà essere stipulato il Contratto Attuativo con riferimento alla prima fasi di recupero e di trasporto di impalcati e/o pulvini. Entro il 31.01.2019 dovrà essere stipulato il Contratto Attuativo con l'indicazione dei diversi contributi offerti dai SOGGETTI PROMOTORI, SOSTENITORI e SPONSOR per sviluppare e portare a termine lo scopo di ricerca dell'ACCORDO. Tale Contratto Attuativo, avrà come scopo anche quello di consolidare in tal senso gli impegni reciproci dei vari SOGGETTI per il raggiungimento degli obiettivi del PROGETTO DI RICERCA.

3.5 Con la sottoscrizione del presente accordo di ricerca tutti i SOGGETTI PROMOTORI si impegnano a sottoscrivere i successivi CONTRATTI DI RICERCA entro il termine di vigenza del presente ACCORDO e a portare a compimento i lavori di propria spettanza così come individuati nel punto §2.2. L'ACCORDO di ricerca è quindi vincolante per tutti i SOGGETTI PROMOTORI.

ART. 4 – COMITATO DI GESTIONE

4.1 Successivamente alla stipula del presente ACCORDO verrà costituito dalle PARTI un Comitato misto di Gestione, in carica per tutta la durata del presente ACCORDO, con la funzione di:

- favorire e verificare quanto potrà essere svolto dalle PARTI in esecuzione del presente ACCORDO;
- redigere una relazione annuale, da trasmettere a tutti i SOGGETTI PROPONENTI, sullo stato di avanzamento delle attività che potranno essere concordate in esecuzione del presente ACCORDO;

- valutare e proporre ai contraenti le attività e le tematiche nuove da concordare.

4.2 Il Comitato misto di Gestione è costituito da n. 12 (dodici) membri, uno per ciascun SOGGETTO PROPONENTE e SOSTENITORE, che si daranno un regolamento. È inteso che in caso di conflitto tra le previsioni del predetto regolamento e le previsioni del presente ACCORDO, le previsioni del presente ACCORDO prevarranno.

4.3 Il Presidente del predetto Comitato è eletto, all'interno, dai membri stessi secondo le regole che saranno esplicitate nel suddetto regolamento. Il Presidente del Comitato resta in carica per l'intera durata dell'ACCORDO. In caso di rinnovo dell'ACCORDO, si procederà a nuova elezione.

4.4 Il Comitato misto di Gestione si riunisce almeno due volte nel corso di ogni anno di validità del presente ACCORDO.

ART. 5 – DISCIPLINA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

5.1 Con riferimento ai CONTRATTI DI RICERCA di cui al precedente art. 2.4, le PARTI si atterranno alla seguente disciplina.

5.2 La proprietà dei risultati non brevettabili conseguiti e/o sviluppati nel corso dell'esecuzione dei CONTRATTI DI RICERCA sarà del gruppo dei SOGGETTI PROPONENTI, che avrà il diritto di utilizzarli in qualsiasi modo senza alcuna limitazione. Per risultati brevettabili si intendono i risultati conseguiti e/o sviluppati nel corso dell'esecuzione dei CONTRATTI DI RICERCA e proteggibili mediante, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, brevetti per invenzione, per modelli di utilità, per disegno e modello industriale, le registrazioni dei programmi per elaboratore ed altri

diritti di proprietà industriale ed intellettuale stabiliti dalla legge (di seguito i "brevetti" ovvero, singolarmente, il "brevetto").

5.3 Nel caso in cui, nell'esecuzione del CONTRATTO DI RICERCA, si raggiungano risultati brevettabili i diritti di proprietà intellettuale relativi ad eventuali invenzioni sono disciplinati dalle disposizioni del presente articolo.

5.4 Nel caso di invenzioni che coinvolgano solo personale di un singolo SOGGETTO PROPONENTE, la proprietà dell'invenzione e di tutti i diritti correlati saranno esclusivamente del singolo SOGGETTO PROPONENTE.

5.5 Nel caso di invenzioni originate esclusivamente dal personale del Politecnico di Milano e/o del Politecnico di Torino e nel caso di invenzioni originate congiuntamente da personale dei SOGGETTI PROPONENTI e del Politecnico di Milano e/o del Politecnico di Torino, le PARTI si daranno pronta comunicazione scritta del raggiungimento di risultati brevettabili agli indirizzi indicati nel CONTRATTO DI RICERCA e il Politecnico di Milano e/o il Politecnico di Torino collaboreranno con il SOGGETTO PROPONENTE nella valutazione della loro effettiva brevettabilità. Il SOGGETTO PROPONENTE, se interessato al deposito di una domanda di brevetto, avrà diritto di decidere in merito alla modalità di deposito della domanda e alla scrittura del relativo documento tramite il supporto degli inventori del Politecnico di Milano e/o del Politecnico di Torino.

5.6 Le PARTI stabiliscono sin da ora che il SOGGETTO PROPONENTE scriverà la domanda di brevetto per le invenzioni di cui è congiunta la titolarità, e il Politecnico di Milano e/o il Politecnico di Torino saranno indicati come contitolari nelle domande di brevetto e forniranno il supporto

necessario per la redazione del testo, impegnandosi a sottoscrivere o a far sottoscrivere ai propri inventori ogni e qualsiasi atto necessario all'espletamento delle pratiche brevettuali. Il SOGGETTO PROPONENTE riconosce il diritto del personale del Politecnico di Milano e/o del Politecnico di Torino, sia dipendente sia interno non dipendente, di essere menzionato come inventore nelle domande di privativa industriale. A tal fine, il Politecnico di Milano e/o il Politecnico di Torino forniranno al SOGGETTO PROPONENTE i nominativi dei propri inventori.

5.7 Contestualmente al deposito della domanda relativa al brevetto il Politecnico di Milano e/o il Politecnico di Torino cederanno la propria quota di titolarità del brevetto al SOGGETTO PROPONENTE, che acquisirà quindi la piena titolarità della domanda di brevetto. Il SOGGETTO PROPONENTE si impegna a richiedere all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, o ad analogo ente in caso di brevetto internazionale, la trascrizione dell'atto di acquisizione della piena titolarità del brevetto depositato congiuntamente solo dopo la prima pubblicazione della domanda di brevetto stessa.

5.8 All'atto di deposito di domanda di brevetto nazionale il SOGGETTO PROPONENTE riconoscerà al Politecnico di Milano e/o al Politecnico di Torino un premio complessivo per ciascun Politecnico e per ciascun brevetto il cui importo sarà indicato nello specifico CONTRATTO DI RICERCA; nel caso di deposito di domanda internazionale o di domanda di estensione internazionale di una domanda già depositata in sede nazionale, il SOGGETTO PROPONENTE riconoscerà al Politecnico di Milano e/o al Politecnico di Torino un ulteriore premio complessivo per

ciascun Politecnico e per ciascun brevetto il cui importo sarà indicato nello specifico CONTRATTO DI RICERCA. Oltre detti premi nulla sarà dovuto al Politecnico di Milano e/o al Politecnico di Torino e agli inventori indicati dal Politecnico di Milano e/o dal Politecnico di Torino da parte del SOGGETTO PROPONENTE per quanto riguarda il brevetto depositato.

5.9 Il SOGGETTO PROPONENTE sosterrà tutti i costi connessi al deposito della domanda di brevetto o di altra forma di privativa industriale nonché tutti i successivi oneri relativi al mantenimento del brevetto e alle sue eventuali estensioni internazionali. Le relative spese connesse alla trascrizione dell'atto di acquisizione della piena titolarità del brevetto presso l'Ufficio Italiano Brevetti, o analogo ente in caso di brevetto internazionale, e le eventuali spese notarili connesse alla cessione della titolarità, saranno sostenute dal SOGGETTO PROPONENTE.

5.10 Il Politecnico di Milano e/o il Politecnico di Torino godranno del diritto d'uso del brevetto, gratuito e perpetuo, per fini scientifici e didattici.

5.11 Qualora il SOGGETTO PROPONENTE decida di non procedere al mantenimento della privativa, dovrà tempestivamente informare il Politecnico di Milano e/o il Politecnico di Torino, che avranno diritto di opzione, a titolo gratuito, di ottenere nuovamente la piena titolarità del brevetto in quei Paesi non più di interesse del SOGGETTO PROPONENTE.

5.12 Qualora, nonostante l'esito positivo della valutazione di brevettabilità, il SOGGETTO PROPONENTE decida di non procedere al deposito di eventuali brevetti a favore della privativa del segreto industriale, il Politecnico di Milano e/o il Politecnico di Torino avranno comunque diritto

ad un riconoscimento per ciascun Politecnico e per ogni domanda di brevetto non depositata il cui importo sarà indicato nello specifico CONTRATTO DI RICERCA. Il relativo pagamento sarà effettuato dal SOGGETTO PROPONENTE entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione del raggiungimento del risultato brevettabile.

5.13 Qualora, nonostante l'esito positivo della valutazione di brevettabilità, il SOGGETTO PROPONENTE esprima il suo disinteresse all'invenzione e decida di non procedere al deposito di eventuali brevetti, il Politecnico di Milano e/o il Politecnico di Torino avranno il diritto di decidere autonomamente se procedere alla tutela dell'invenzione a propria/loro esclusiva titolarità, senza nulla dovere al SOGGETTO PROPONENTE. Successivamente al deposito della domanda di brevetto a propria/loro esclusiva titolarità, e per un periodo di 6 (sei) mesi, il Politecnico di Milano e/o il Politecnico di Torino si impegnano sin da ora a concedere al SOGGETTO PROPONENTE un diritto d'opzione all'acquisto dei diritti di una licenza d'uso esclusiva, onerosa, dei diritti connessi all'invenzione, a condizioni che verranno concordemente definite tra le PARTI. Il SOGGETTO PROPONENTE dovrà esercitare tale diritto mediante apposita dichiarazione che dovrà pervenire al Politecnico di Milano e/o al Politecnico di Torino entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione relativa alla brevettazione dell'invenzione. In caso di mancato riscontro nei termini sopra detti, l'invenzione si intenderà non di interesse del SOGGETTO PROPONENTE e il Politecnico di Milano e/o il

Politecnico di Torino saranno conseguentemente liberi di disporre a propria discrezione.

5.14 Il Politecnico di Milano e/o il Politecnico di Torino tengono indenne il SOGGETTO PROPONENTE da eventuali pretese dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti o diversi soggetti comunque da essi utilizzati per l'esecuzione dei CONTRATTI DI RICERCA per i compensi relativi ad eventuali attività inventive ai sensi degli articoli 64 e 65 del Codice della proprietà industriale emanato con D. Lgs. 10.02.2005, n. 30 ("Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12.12.2002, n. 273").

5.15 Nel caso in cui, nel corso di attività di ricerca condotte dal medesimo gruppo di ricerca del Politecnico di Milano e/o del Politecnico di Torino nell'arco dei primi 12 (dodici) mesi successivi alla scadenza del CONTRATTO DI RICERCA, scaturiscano ulteriori invenzioni suscettibili di tutela brevettuale inerenti l'oggetto del CONTRATTO DI RICERCA, il Politecnico di Milano e/o il Politecnico di Torino ne daranno pronta comunicazione al/i SOGGETTO/I PROPONENTE/I coinvolto/i nel singolo CONTRATTO DI RICERCA e si impegnano sin da ora a concedere al/i SOGGETTO/I PROPONENTE/I coinvolto/i nel singolo CONTRATTO DI RICERCA interessato/i al diritto d'opzione per l'acquisto dei diritti patrimoniali connessi all'invenzione. I SOGGETTO/I PROPONENTE/I interessato/i dovrà/dovranno esercitare tale diritto mediante apposita dichiarazione che dovrà pervenire al Politecnico di Milano e/o al Politecnico di Torino entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione relativa all'invenzione. In caso di mancato riscontro nei termini sopra detti, l'invenzione si intenderà non di interesse del/i

SOGGETTO/I PROPONENTE/I e il Politecnico di Milano e/o il Politecnico di Torino saranno conseguentemente liberi di disporre a propria discrezione. Qualora il/i SOGGETTO/I PROPONENTE/I eserciti/no il diritto di opzione di cui al comma precedente, si applicano tutte le disposizioni di cui ai commi 5.6 e 5.7.

5.16 I versamenti di cui al presente articolo, secondo gli importi che saranno determinati nei CONTRATTI DI RICERCA, dovranno essere effettuati dal/dai SOGGETTO/I PROPONENTE/I, previa presentazione di regolare fattura da parte del Politecnico di Milano e/o del Politecnico di Torino, utilizzando le coordinate bancarie specificate nel CONTRATTO DI RICERCA e specificando nella causale del mandato la finalità del pagamento.

ART. 6 – RISERVATEZZA

6.1. L'esecuzione del presente Accordo può comportare che le PARTI si scambino informazioni proprietarie e confidenziali per il tramite dei Responsabili e dei Referenti dei CONTRATTI DI RICERCA.

6.2 Per «Informazioni Confidenziali» si intendono tutte le informazioni, fornite in forma tangibile, tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia ed a processi produttivi, modelli, tavole, di titolarità dei SOGGETTI PROPONENTI e comunicate, per il tramite del Referente tecnico-scientifico di ciascun SOGGETTO PROPONENTE, per iscritto o trasmesse fisicamente e comunque tutte identificabili in modelli o altre

forme che portino la dicitura «Confidenziale» (di seguito, per brevità, indicate come "Informazioni Confidenziali").

6.3 I Responsabili della Ricerca, con la sottoscrizione del CONTRATTO DI RICERCA, sotto la propria personale responsabilità, si impegnano a mantenere segrete, non riprodurre, non rivelare a terzi, né ad utilizzare per fini diversi dallo scopo del CONTRATTO DI RICERCA le Informazioni Confidenziali.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate, senza necessità di ottenere il preventivo consenso della Parte Divulgante, a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente ACCORDO.

6.4 Le PARTI si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni che:

- a) siano già di pubblico dominio e/o appartenenti allo stato dell'arte prima o al momento in cui sono state comunicate ai SOGGETTI PROPONENTI, o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
- b) diventino di pubblico dominio dopo essere state comunicate alla Parte Ricevente, per fatto non imputabile al SOGGETTO PROPONENTE medesimo;
- c) siano state acquisite senza vincoli di segretezza da TERZI;
- d) siano state sviluppate indipendentemente dal personale del Politecnico di Milano e/o del Politecnico di Torino che non ha avuto accesso alle

Informazioni Confidenziali della Parte Divulgante. I SOGGETTI PROPONENTI prendono atto che nel Politecnico di Milano e/o nel Politecnico di Torino possano esservi più gruppi di ricerca che, autonomamente, effettuino ricerche, per conto di terzi committenti ovvero curiosity attended, nello stesso campo di attività oggetto del presente ACCORDO.

6.5 Nel caso in cui un SOGGETTO PROPONENTE sia obbligato da leggi, decreti, regolamenti, o altri provvedimenti emessi dall'Autorità pubblica a svelare informazioni in violazione del presente vincolo di riservatezza, i Responsabili della Ricerca dovranno immediatamente avvisare la Parte Divulgante al fine di consentirle di fare opposizione ai suddetti provvedimenti e – se richiesto – la Parte Divulgante dovrà offrire la propria collaborazione in tale opposizione. In ogni caso, potrà essere svelata solo quella parte di informazioni che il SOGGETTO PROPONENTE è legalmente obbligato a svelare dai suddetti provvedimenti.

6.6 Gli obblighi di riservatezza, di cui al presente articolo, rimarranno in vigore per cinque anni dalla scadenza del presente ACCORDO.

6.7 Le PARTI contraenti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo qualora provino che detta trasgressione si è verificata nonostante l'uso della normale diligenza in rapporto alle circostanze.

6.8 Fatta eccezione per i casi di dolo o colpa grave, le PARTI concordano sin d'ora che eventuali azioni di risarcimento danni, subiti dalle PARTI nonché da loro clienti e/o TERZI e derivanti da responsabilità contrattuale, extracontrattuale o a qualunque altro titolo (con riferimento al danno

emergente e al lucro cessante) per la violazione degli obblighi di confidenzialità di cui al presente ACCORDO non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore al corrispettivo previsto dal relativo CONTRATTO DI RICERCA, cumulativamente e compreso qualunque costo o spesa connessi.

6.9 Fermo restando l'efficacia della presente clausola nei contratti specifici nei termini qui determinati, le PARTI si impegnano, comunque, a richiamare la medesima in tutti i CONTRATTI DI RICERCA derivanti dal presente ACCORDO.

ART. 7 – DIVULGAZIONE DEI RISULTATI

7.1 Per quanto riguarda i Risultati che non siano, ai sensi del precedente art. 6, sottoposti ad espressa riservatezza/segretezza e/o, ai sensi del precedente art. 5, oggetto di domanda di brevetto e/o di registrazione, il Politecnico di Milano e/o il Politecnico di Torino potranno, previo consenso scritto della propria controparte dell'ambito del CONTRATTO DI RICERCA, comunicare a TERZI tali Risultati, ovvero pubblicare gli stessi. Tale consenso non sarà irragionevolmente negato.

In ogni caso il consenso si intenderà concesso laddove, alla richiesta scritta del Politecnico di Milano e/o del Politecnico di Torino, la controparte coinvolta nel CONTRATTO DI RICERCA non dia riscontro entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della stessa.

7.2 Il Politecnico di Milano e/o il Politecnico di Torino si impegnano a pubblicare i Risultati che costituiscono, ai sensi del precedente art. 5, oggetto di domanda di brevetto e/o di registrazione soltanto trascorsi 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dal deposito di suddetta domanda.

7.3 La controparte nell'ambito del CONTRATTO DI RICERCA, nel caso di pubblicazione in ambito tecnico-scientifico dei Risultati, che non siano, ai sensi del precedente art. 6, sottoposti ad espressa riservatezza/segretezza, si impegna a citare espressamente il Politecnico di Milano e/o il Politecnico di Torino. Il Politecnico di Milano e/o il Politecnico di Torino non potranno essere citati in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potranno mai essere citati a scopi pubblicitari.

7.4 I Risultati della ricerca che non siano, ai sensi del precedente art. 6, sottoposti ad espressa riservatezza/segretezza e/o, ai sensi del precedente art. 5, oggetto di domanda di brevetto e/o di registrazione potranno essere divulgati in giornate di studio da organizzare presso il Politecnico di Milano e/o il Politecnico di Torino. Inoltre, le parti del lavoro che si riterranno più qualificanti potranno essere redatte in forma di pubblicazione tecnico-scientifica per la presentazione nei consessi internazionali e nazionali che si occupano in modo specialistico di questi temi (p.e. IABMAS – International Association for Bridge Maintenance and Safety, <http://www.iabmas.org> , Gruppo Italiano IABMAS, <http://www.iabmas-italy.it> , IALCCE – International Association for Life-Cycle Civil Engineering, <http://www.ialcce.org>).

ART. 8 – SICUREZZA DEI LUOGHI DELLE ATTIVITÀ

8.1 Ciascuna PARTE provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente ACCORDO, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

8.2 Il personale di entrambe le PARTI contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente ACCORDO, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 09.04.2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

8.3 Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ENTE PUBBLICO/SOCIETÀ PRIVATA di provenienza, che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza (DIRIGENTE AI FINI DELLA SICUREZZA) della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

8.4 Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 09.04.2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni sono da attribuire al datore di lavoro committente; la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante, mentre tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Per quanto riguarda le sole attività svolte presso TNE le disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) sono attribuite al Responsabile della Struttura/Ente di provenienza, che dovrà essere adeguatamente e

preventivamente informato per iscritto dal soggetto di vertice di TNE in merito ai rischi presenti presso le strutture di TNE che saranno utilizzate per lo svolgimento dell'attività.

ART. 9 – ASPETTI AMBIENTALI

9.1 Il personale di tutti i SOGGETTI PROPONENTI, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle PARTI sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 10 – USO DEL NOME E DEL MARCHIO

10.1 Nessun contenuto dell'ACCORDO conferisce alcun diritto a una PARTE di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione di ciascuna altra PARTE (inclusi abbreviazioni delle PARTI). L'uso da parte di un SOGGETTO PROPONENTE del nome Politecnico di Milano e/o del Politecnico di Torino o del nome di qualsiasi Dipartimento del Politecnico di Milano e/o di Torino è permesso solo ed esclusivamente in contesti scientifici e previa autorizzazione del Rettore.

ART. 11 – ESCLUSIONE ONERI FINANZIARI

11.1 Dal presente ACCORDO non conseguirà ai SOGGETTI PROPONENTI alcun onere finanziario, ad esclusione di quelli relativi alle marche da bollo di cui al successivo articolo 18.

Ogni attività di ricerca che potrà essere eseguita in forza dei CONTRATTI DI RICERCA si svolgerà nel rispetto delle leggi e delle disposizioni universitarie.

ART. 12 – LEGGE APPLICABILE – FORO ESCLUSIVO

12.1 Il presente ACCORDO e i CONTRATTI DI RICERCA sono regolati dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le PARTI in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità dell'ACCORDO e di ogni singolo CONTRATTO DI RICERCA, il Foro competente esclusivo è quello di Milano.

12.2 Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di aver preso atto ed accettato espressamente la limitazione della responsabilità prevista all'articolo 6.8 e la clausola di deroga al foro competente prevista all'articolo 12.1 e pertanto le PARTI concordano che le firme riportate in calce al presente ACCORDO hanno valore di doppia sottoscrizione.

ART. 13 – UNICITÀ DELL'ACCORDO

13.1 Il presente ACCORDO rappresenta l'accordo completo tra le PARTI e prevale su tutti i precedenti accordi, sia orali che scritti, tra le PARTI aventi lo stesso oggetto dell'ACCORDO medesimo.

ART. 14 – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ACCORDO

14.1 Nessuna modifica o integrazione del presente ACCORDO sarà ritenuta valida o costituirà un vincolo per le PARTI se non verrà redatta in forma scritta e sottoscritta da tutte le PARTI.

ART. 15 – RAPPORTI FRA LE PARTI E I TERZI

15.1 Il presente Accordo non crea alcun rapporto di associazione, joint venture o agenzia tra le PARTI, ma disciplina esclusivamente l'attività di collaborazione sopra specificata tra le PARTI stesse. In nessun caso ciascuna PARTE potrà agire nei confronti di TERZI in nome e per conto delle altre PARTI.

ART. 16 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

16.1 Le PARTI dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente ai fini del presente ACCORDO, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'ACCORDO stesso, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione dell'ACCORDO. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Ateneo.

16.2 Titolare per quanto concerne il trattamento dei dati di cui al presente articolo è il rappresentante di ciascun SOGGETTO PROPONENTE come sopra individuato, denominato e domiciliato, ad eccezione degli ISTITUTI UNIVERSITARI. Per il Politecnico di Milano il titolare del trattamento dei dati personali è il Direttore Generale su delega del Rettore pro-tempore. Per il Politecnico di Torino il titolare del trattamento dei dati personali è il Rettore.

16.3 Le PARTI si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR, ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra PARTE. Le PARTI autorizzano il Politecnico di Milano e il Politecnico di Torino a pubblicare sui propri siti istituzionali notizie riguardanti il presente ACCORDO tra cui, in via esemplificativa: tema della ricerca, nominativo del committente, valore economico.

ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE

17.1 Il presente ACCORDO non potrà essere ceduto da alcuna PARTE senza il preventivo consenso scritto delle altre PARTI.

ART. 18 – BOLLO E REGISTRAZIONE

18.1 Il presente ACCORDO, stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa - Parte Seconda annessa al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

18.2 Il presente ACCORDO è altresì soggetto ad imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa – Parte Prima, Allegato A al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, i cui oneri sono interamente a carico di Lombardi. Gli oneri, nella misura di 13 (tredici) marche da bollo del valore di Euro 16,00 (Euro 16,00) cadauna, per un totale pari ad Euro 208,00 (Euro duecentootto/00), sono assolti in modo virtuale a cura del Politecnico di Milano, titolare dell'Autorizzazione Ministeriale n 392144/92 del 20.04.1993, con successivo addebito della relativa spesa a Lombardi, mediante l'emissione di apposita fattura.

ART. 19 – CODICE DI COMPORTAMENTO E CODICE ETICO

19.1 I SOGGETTI PROMOTORI dichiarano di aver preso piena e completa visione del Codice Etico e del Codice di Comportamento dei dipendenti del Politecnico di Milano, redatti ai sensi della L. 06.11.2012, n. 190 e successive modificazioni e integrazioni, pubblicati ai seguenti indirizzi:

http://www.normativa.polimi.it/?id_sottoc=61

e

http://www.normativa.polimi.it/?id_sottoc=72 .

19.2 le PARTI si impegnano, per tutta la durata del presente ACCORDO e per tutte le attività ad esso comunque riferibili, ivi compresi i CONTRATTI DI RICERCA, a tenere una condotta in linea con i principi contenuti nei predetti Codice Etico e Codice di Comportamento, nonché a farli conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti e collaboratori e chiunque partecipi all'esecuzione del contratto stesso, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad essi pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui il Politecnico di Milano e gli altri SOGGETTI PROMOTORI si riconoscono e che applicano nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con i TERZI.

19.3 Resta espressamente inteso che, qualora nelle attività del presente ACCORDO una PARTE e/o propri dipendenti e/o collaboratori etc. pongano in essere comportamenti illeciti ai sensi del D. Lgs. 08.06.2001, n. 231 e/o in violazione dei Codici suindicati, tali comportamenti costituiscono inadempimento contrattuale.

ART. 20 – CONTATTI

20.1 Le PARTI di seguito specificano i contatti per la gestione amministrativa del presente ACCORDO:

Lombardi Ingegneria S.r.l.

Via Giotto, 36 – 20145 Milano

Aspetti tecnico-scientifici:

Ing. Carlo Beltrami – carlo.beltrami@lombardi.group

Aspetti amministrativi

E-mail: milano@lombardi.group

PEC: lombardi-ing@legalmail.it

Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale

Piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano

Aspetti scientifici:

Prof. Ing. Fabio Biondini – fabio.biondini@polimi.it

Aspetti amministrativi

E-mail: contratti-dica@polimi.it

PEC: pecica@cert.polimi.it

**Politecnico di Torino – Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e
Geotecnica**

Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino

Aspetti scientifici:

Dott. Ing. Francesco Tondolo – francesco.tondolo@polito.it

Aspetti amministrativi

E-mail progetti.diseg@polito.it

PEC: diseg@pec.polito.it

Torino Nuova Economia S.p.A.

c/o Environment Park – Palazzina B1 Uffici - Via Livorno, 60 – 10144

Torino

Aspetti scientifici:

Prof. Ing. Bernardino Chiaia – bernardino.chiaia@torinonuovaeconomia.it

Aspetti amministrativi

E-mail: info@torinonuovaeconomia.it

PEC: postatne@pec.torinonuovaeconomia.it

**Regione Piemonte (Assessorato ai Trasporti, Infrastrutture, Opere
Pubbliche e Difesa del Suolo)**

Piazza Castello, 165 – 10122 Torino

Aspetti scientifici:

Ing. Miriam Chiara – miriam.chiara@regione.piemonte.it

Aspetti amministrativi

E-mail: miriam.chiara@regione.piemonte.it

PEC: investimenti.trasporti@cert.regione.piemonte.it

**S.C.R. Piemonte S.p.A. Società di Committenza della Regione
Piemonte**

Corso Marconi, 10 – 10125 Torino

Aspetti scientifici:

Ing. Claudio Trincianti – claudio.trincianti@scr.piemonte.it

Aspetti amministrativi

E-mail: segreteria.technica@scr.piemonte.it

PEC: opere.pubbliche@cert.scr.piemonte.it

**ATI Itinera S.p.A. - Consorzio Integra Soc. coop. e la sua assegnataria
C.M.B. Soc. Coop.**

Via Anton Checov, 50 – 20151 Milano

Aspetti scientifici:

Ing. Davide Ventura – davide.ventura@itineraspa.it

Aspetti amministrativi

E-mail: davide.ventura@itineraspa.it

PEC: itineratorinoceres@legalmail.it

ATI Despe S.p.A. – Perino Piero S.r.l.

Via Leonardo da Vinci, 12/14 – 24060 Torre de' Roveri (Bg)

Aspetti scientifici:

Ing. Gianni Panseri – gianni.panseri@despe.com,

christian.legramandi@despe.com

Aspetti amministrativi

E-mail: info@despe.com

PEC: info@pec.despespa.com

Città di Torino (Divisione Infrastrutture e Mobilità – Servizio Ponti, Vie d'Acqua ed Infrastrutture)

Piazza Palazzo di Città, 1 – 10122 Torino

Aspetti scientifici:

Ing. Barbara Salza – barbara.salza@comune.torino.it

Aspetti amministrativi

E-mail: barbara.salza@comune.torino.it

PEC: Infrastrutture.Mobilita@cert.comune.torino.it

Città Metropolitana di Torino - Area Lavori Pubblici

C.so Inghilterra n. 7 - 10138 Torino

Aspetti scientifici:

Ing. Matteo Tizzani – matteo.tizzani@cittametropolitana.torino.it

Aspetti amministrativi:

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Studio Ing. Luigi Quaranta

Corso Re Umberto I, 95 – 10128 Torino

Aspetti scientifici:

Ing. Luigi Quaranta – luigiquaranta@studioquaranta.it

Aspetti amministrativi

E-mail: luigiquaranta@studioquaranta.it

PEC: luigi.quaranta@ingpec.eu

ART. 21 – FIRMA DIGITALE

21.1 Il presente ACCORDO è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle PARTI ai sensi del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82 e successive modificazioni, integrazioni e norme collegate; esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Milano e Torino, Dicembre 2018

Lombardi Ingegneria S.r.l.

Il Direttore Generale e Legale Rappresentante

Ing. Alessandro Damiani

F.to Alessandro Damiani

Il Direttore Tecnico

Ing. Carlo Beltrami

F.to Carlo Beltrami

Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale

Il Direttore di Dipartimento

Prof. Alberto Guadagnini

F.to Alberto Guadagnini

Il Referente Tecnico-Scientifico

Prof. Fabio Biondini

F.to Fabio Biondini

**Politecnico di Torino – Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e
Geotecnica**

Il Direttore

Prof. Claudio Scavia

F.to Claudio Scavia

Torino Nuova Economia S.p.A.

L'Amministratore Unico

Prof. Ing. Bernardino Chiaia

F.to Bernardino Chiaia

**Regione Piemonte (Assessorato ai Trasporti, Infrastrutture, Opere
Pubbliche e Difesa del suolo)**

Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna,
Foreste, Protezione civile, Trasporti e logistica

Arch. Luigi Robino

F.to Luigi Robino

**S.C.R. Piemonte S.p.A. Società di Committenza della Regione
Piemonte**

Il Consigliere Delegato

Dott. Luciano Ponzetti

F.to Luciano Ponzetti

**Città di Torino (Divisione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Ponti, Vie
d'Acqua ed Infrastrutture)**

Il Dirigente dell'Area Infrastrutture e del Servizio Ponti, Vie d'Acqua ed
Infrastrutture

Ing. Giorgio Marengo

F.to Giorgio Marengo

Città Metropolitana di Torino - Area Lavori Pubblici

Il Direttore Area Lavori Pubblici

Ing. Matteo Tizzani

F.to Matteo Tizzani

ATI Itinera S.p.A. - Consorzio Integra Soc. coop. e la sua assegnataria

C.M.B. Soc. Coop.

Il Legale Rappresentante

Ing. Alessandro Lencioni

F.to Alessandro Lencioni

ATI Despe S.p.A e Perino Piero S.r.l.

Il Legale Rappresentante

Ing. Gianni Panseri

F.to Gianni Panseri

Studio Ing. Luigi Quaranta

Il Titolare

Ing. Luigi Quaranta

F.to Luigi Quaranta

ALLEGATO 1

SCHEMA DI LETTERA DI INCARICO, da riportare sulla carta intestata del soggetto promotore che conferisce l'incarico

Spett. Politecnico di xxxxx

Dipartimento di xxxxx

Indirizzo

Alla c.a. del Prof. XXX

luogo, data

OGGETTO: Contratto di ricerca di cui all'art. 2.4 dell'Accordo di ricerca dal titolo "Prestazioni strutturali residue a fine vita del viadotto d'interscambio Corso Grosseto – Corso Potenza a Torino" stipulato in data XX novembre 2018;

TITOLO DELLA RICERCA.

Articolo 1 – Oggetto del contratto di ricerca e luogo di svolgimento della prestazione

Con riferimento all'ACCORDO di ricerca stipulato in data XX, per concordare – tra gli altri aspetti - le clausole generali dei contratti di ricerca nell'ambito delle tematiche individuate dall'art. 2.2 dello stesso, con la presente lettera vi conferiamo l'incarico dal titolo "_____";
come meglio definito nella specifica tecnica allegata (Allegato 1, che forma

parte integrante della presente lettera), che riporta, altresì, i termini di consegna e le modalità di presentazione dei risultati attesi.

La prestazione si svolgerà presso xxxxxx.

Articolo 2 – Responsabili scientifici

Previa intese intercorse, confermiamo che il Vostro Responsabile della ricerca sarà il Prof. _____, e-mail _____, n. tel. _____, che si avvarrà del suo gruppo di ricerca. Il Responsabile della ricerca potrà far ricorso, sotto la propria responsabilità scientifica, a prestazioni professionali esterne.

Il Nostro Referente Scientifico sarà l'Ing. _____, e-mail _____, n. tel. _____.

Articolo 3 - Contatti

Ogni comunicazione relativa a questo incarico sarà ritenuta valida se scambiata fra i seguenti soggetti, ai recapiti di seguito indicati:

- Per Politecnico di xxxx, Dipartimento di _____:

-

- Per Soggetto proponente:

-

Articolo 4 - Durata

La durata dell'incarico decorrerà dalla data di ricezione da parte NOME SOGGETTO PROPONENTE della Vostra accettazione e fino al

_____ ; eventuali proroghe potranno essere concesse prima della naturale scadenza dell'incarico se motivate e richieste per iscritto e trasmesse mediante posta elettronica certificata almeno prima della scadenza stessa.

Articolo 5 – Proprietà intellettuale

Per quanto attiene alla gestione della proprietà intellettuale, si richiamano gli impegni già assunti con l'articolo 5 dell'ACCORDO citato in oggetto e che si abbiano qui per ripetuti e trascritti.

Articolo 6 – Corrispettivo e pagamento

Il soggetto proponente xxxxx si impegna, a corrispondere, dietro presentazione di regolare/i fattura/e, l'importo di Euro. __.__.__.__,__ (Euro _____ / __), oltre IVA come per legge.

Detto importo sarà versato come segue:

- prima rata: Euro xxxxx (Euro xxxxx/00) oltre IVA come per legge, pari al xx% dell'importo complessivo sopra indicato, all'accettazione della presente proposta contrattuale/entro 60 gg. dall'accettazione del presente incarico/.....;
- seconda rata: Euro xxxxx (Euro xxxxx/00) oltre IVA come per legge, pari al xx% dell'importo complessivo sopra indicato, al xxxxx

La fattura dovrà essere così intestata:

Denominazione soggetto proponente

Indirizzo completo (via, numero civico, cap, città)

Codice Fiscale

Partiva IVA

Ciascuna fattura dovrà recare i seguenti codici:

CIG: xxxx

CUP: xxxxx

La/Il denominazione soggetto proponente richiede l'emissione di fattura elettronica e pertanto comunica il Codice Univoco Ufficio: xxxxx

La/il denominazione soggetto proponente dichiara di aderire/OPPURE/non aderire al regime dello Split Payment ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, così come modificato dalla L. 21.06.2017, n. 96 e dal Decreto Attuativo del MEF del 27.06.2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30.06.2017. La/il denominazione soggetto proponente si assume l'obbligo di comunicare in modo tempestivo ogni eventuale variazione in merito inviando una comunicazione scritta ai seguenti indirizzi: PEC Politecnico e in copia conoscenza a e-mail Dipartimento.

Le somme suddette saranno versate dal/dalla denominazione soggetto proponente al Politecnico di xxxx – Dipartimento di xxxxx sul seguente conto corrente bancario intestato a Politecnico di xxxx – Dipartimento di xxxxx:

Banca xxxx, Agenzia xxx, Via xxx xx – cap città

IBAN: xxxxxxxx

Banca d'Italia – Tesoreria Unica – Girofondo su contabilità speciale n. xxxx

I pagamenti delle fatture, che saranno inviate mediante posta elettronica certificata all'indirizzo indicato di cui sopra/Sistema di Interscambio dovranno essere effettuati entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura. Nella causale di versamento dovranno essere specificati il numero e la data della fattura.

Articolo 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La/il denominazione soggetto proponente e il Politecnico di xxxx si assumono l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto.

Qualora le transazioni relative al presente incarico siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., ovvero di strumenti considerati idonei a garantire la piena tracciabilità dei pagamenti, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Il Politecnico di xxx comunica che il conto corrente dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'Art.3 della L. 13.08.2010, n. 136 è il seguente:

Banca xxxx, Agenzia xxx, Via xxx xx – cap città

IBAN: xxxxxxxx

Intestato al Politecnico di xxxx – Dipartimento xxxxxx.

Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:

- Dott. xxxxx - ruolo - CF;
- Dott. xxxxx - ruolo - CF.

Articolo 8 – Trattamento del personale e obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Per quanto attiene alla gestione degli aspetti della sicurezza sul lavoro, si richiamano gli impegni già assunti con gli artt. 8 e 9 dell'ACCORDO citata in oggetto e che si abbiano qui per ripetuti.

Le Parti convengono fin da ora che le attività oggetto del presente incarico sono/OPPURE/non sono di tipo sperimentale e comportano/OPPURE/non comportano esposizione al rischio.

In virtù di questo aspetto, la figura del Responsabile dell'Attività Didattica e di Ricerca in Laboratorio (RADRL) viene individuata nella persona del xxxxx, che avrà l'onere di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per le attività sperimentali e/o che comportano esposizione al rischio, oggetto della presente proposta contrattuale, eventualmente avvalendosi del supporto dell'addetto locale alla sicurezza (ASPP).

Il RADRL della presente proposta contrattuale che, se accettata, costituirà un contratto di ricerca e il soggetto di vertice del/della denominazione soggetto proponente dovranno verificare eventuali presenze di rischi da interferenze fra i lavori di entrambe le Parti nell'esecuzione delle attività e, in caso di sussistenza dei predetti rischi, le attività che prevedono dette interferenze potranno avere inizio solo successivamente all'elaborazione di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento (DUVRI) dovrà essere successivamente allegato alla presente lettera di incarico.

Articolo 9 - Riservatezza

Per quanto attiene alla gestione della riservatezza delle Informazioni Confidenziali, si richiamano gli impegni già assunti con l'art. 6 dell'ACCORDO citato in oggetto, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 7 dell'ACCORDO medesimo.

Il Politecnico di xxxx non può escludere che vi siano al suo interno ricercatori che, autonomamente e senza avere accesso alle Informazioni Confidenziali del/della denominazione soggetto proponente, stiano effettuando ricerche nello stesso campo di attività oggetto della presente lettera di incarico. Pertanto, il/la denominazione soggetto proponente riconosce che le obbligazioni di riservatezza e confidenzialità sono limitate, per quanto riguarda il Politecnico di xxx, al gruppo di ricerca composto da xxxxxx.

Fatta eccezione per i casi di dolo o colpa grave, le Parti convengono che eventuali azioni di risarcimento per i danni, subiti dalle Parti nonché da loro clienti e/o terzi e derivanti da responsabilità contrattuale, extracontrattuale o a qualunque altro titolo (con riferimento al danno emergente e al lucro cessante) per la violazione degli obblighi di confidenzialità di cui alla presente lettera di incarico non potranno in nessun caso eccedere, cumulativamente e compreso qualunque costo o spesa connessi, il corrispettivo previsto dall'incarico stesso, quantificato in Euro xxxxx (Euro xxxxxx/00).

Il Prof. xxxxxx assume, per conto del Politecnico di xxxx, il ruolo di gestore delle informazioni confidenziali e pertanto sottoscrive il presente contratto

di ricerca per presa in carico degli obblighi e delle responsabilità conseguenti.

Articolo 10 - Documentazione

Qualsiasi documento, specifica, disegno e campione ed ogni altra informazione che il/la denominazione soggetto proponente possa aver fornito al Politecnico di xxxx con riferimento all'oggetto del presente incarico è e rimane di proprietà del/della denominazione soggetto proponente. Il Politecnico di xxxx si impegna a restituire al/alla denominazione soggetto proponente quei documenti, specifiche, disegni e campioni per i quali sia stata fatta richiesta di restituzione da parte del/della denominazione soggetto proponente anche prima della scadenza dell'incarico, salvo che l'utilizzo del predetto materiale sia ritenuto necessario dal Responsabile dell'incarico al proseguimento della ricerca: in tal caso, esaudendo la richiesta di restituzione, l'incarico si risolve di diritto e al Politecnico di xxxx saranno rimborsate tutte le spese sostenute e impegnate fino al momento dell'effettivo ritiro del materiale suddetto e un ulteriore importo pari al 10% del corrispettivo a totale tacitazione di ogni ulteriore spettanza.

La documentazione, i disegni, le specifiche e i campioni non reclamati dal/ dalla denominazione soggetto proponente al termine della sperimentazione potranno essere smaltiti dal Politecnico di xxxx dopo sei mesi ed entro un anno dalla conclusione del contratto. I costi di smaltimento rimangono in carico al/alla denominazione soggetto proponente.

Articolo 11 – Registrazione e imposta di bollo

Il presente atto, stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26.04.1986, n. 131, i cui oneri saranno a carico della PARTE richiedente la registrazione.

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali

Nota: questo articolo deve essere oggetto di esame e di eventuale riformulazione da parte del Responsabile Gestionale e del Responsabile della consulenza laddove l'oggetto della consulenza (e quindi del contratto) preveda uno scambio massivo di dati personali di cui all'art. 4.2 del GDPR, per il quale occorrerà definire con la controparte le modalità del trattamento come previsto dal GDPR a seconda del ruolo che il Politecnico assumerà, cioè di Titolare, Contitolare (art. 26 del GDPR) e/o Responsabile Esterno del trattamento (art. 28 del GDPR)

Le PARTI dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente ai fini del presente incarico di ricerca, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto stesso, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione dell'incarico. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il

perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Ateneo.

Titolare per quanto concerne il trattamento dei dati di cui al presente articolo è il/la denominazione soggetto proponente come sopra individuata, denominata e domiciliata. Titolare del trattamento dati del Politecnico di xxxxx è il Direttore xxxx su delega del xxxxx. Contatto: xxxx@xxxx.it.

Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al Capo II del GDPR.

Il Politecnico di xxxx, in ottemperanza alle disposizioni normative, ha attivato la casella xxx@xxx.it.

Articolo 13 – Pubblicazione nel Web mediante sito

Il Politecnico di xxxx può liberamente utilizzare il titolo della ricerca del presente incarico, in forma generalizzata, allo scopo di aggiornare il database delle consulenze svolte dall'Ateneo, che potrà/non potrà essere pubblicato con/senza riferimento al/alla denominazione soggetto proponente, nel sito Web del Politecnico medesimo. Il Politecnico di xxx può altresì inserire il nome del/della denominazione soggetto proponente senza riferimenti alla ricerca effettuata, in un elenco dei committenti dell'Ateneo, che potrà/non potrà essere pubblicato sul sito Web dell'Ateneo.

Articolo 14 – Miscellanea

Il presente incarico, per quanto qui non disciplinato, sarà regolato dall'ACCORDO citato in oggetto.

Articolo 15 – Contatti

Per la gestione e l'esecuzione del presente incarico, il/la denominazione
soggetto proponente comunica i seguenti contatti:

Denominazione

Indirizzo completo

PEC: xxxx

E-mail: xxxxx

Articolo 16 - Firme

Il presente incarico firmato da Noi digitalmente, in un unico originale, ai
sensi del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82 e successive modifiche, integrazioni e
norme collegate sarà operante non appena riceveremo, firmata
digitalmente, la Vostra Accettazione su separato documento.

Cogliamo l'occasione per inviarvi i nostri migliori saluti.

[FIRMA DIGITALE]